



COMUNE DI GENOVA

103 DIREZIONE DI AREA ORGANI ISTITUZIONALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N.241 DEL 29/10/2024

CONTESTAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 65 E 69 DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E SS. MM. E II.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in data 27 e 28 ottobre 2024 si sono svolte le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, indette con decreto del Presidente della Giunta regionale facente funzioni n. 5126 del 31 luglio 2024, ai sensi dell'articolo 1 della Legge regionale 21 luglio 2020, n. 18 "*Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria*" e dell'articolo 37, comma 1, lett. h) dello Statuto della Regione Liguria;

Vista, altresì la Legge 02 luglio 2004, n. 165 "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione", ed in particolare l'articolo 3 che prevede disposizioni di principio in materia di incompatibilità;

Viste le disposizioni normative di cui al Titolo III – Capo II "Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e ss.mm. e ii.;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 05 luglio 2022 con la quale si era esaminata la condizione degli eletti e provveduto alla convalida dell'elezione del Sindaco Marco Bucci e dei consiglieri comunali a norma delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Visto l'articolo 65 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. che prevede che *“Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.”*

Visto l'articolo 15, comma 2 dello Statuto dell'Assemblea Legislativa della Regione Liguria che recita: *“L'Assemblea Legislativa è composta da non più di trenta Consiglieri oltre al Presidente della Giunta.”*;

Rilevato che il Presidente della Regione fa parte del Consiglio regionale e pertanto rientra nella fattispecie prevista dal citato articolo 65, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Dato atto che in data 06 novembre 2024 con prot. 1642444 è stato trasmesso l'estratto del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale regionale di Corte d'Appello di Genova con il quale il Sindaco Marco Bucci è stato proclamato Presidente della Giunta regionale della Liguria, determinandosi la condizione prevista dall'articolo 65, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

Richiamata la disposizione di cui all'articolo 69 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii, secondo cui la valutazione in ordine alla eventuale sussistenza di ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità sopravvenuta è rimessa al Consiglio comunale di cui l'interessato fa parte;

Ravvisata la necessità di contestare, ai sensi dell'articolo 69 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii., al Sindaco Marco Bucci la sopravvenuta condizione di cui all'articolo 65 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii con la carica ricoperta;

Atteso che la contestazione segue la procedura prevista dai commi 2 e seguenti del citato articolo 69 del D.Lgs n. 267/2000 e ss. mm. e ii. secondo cui:

- il Sindaco Marco Bucci ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la causa di incompatibilità sopravvenuta,
- trascorsi i 10 giorni ed entro i successivi 10, il Consiglio delibera definitivamente sulla condizione sopravvenuta di cui agli articoli 65 e 69 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii, invitando l'interessato a rimuoverla o ad esprimere l'opzione per la carica che intende conservare,
- ed infine entro i successivi dieci giorni, il Consiglio delibera la decadenza;

Dato atto che la decadenza del Sindaco, pronunciata a seguito del procedimento descritto

dall'articolo 69 del D.Lgs. n. 267/2000, produce ai sensi dell'articolo 53 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, lo scioglimento anticipato del Consiglio, che tuttavia permane in carica assieme alla Giunta sino all'elezione del nuovo Sindaco, disponendo altresì che fino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, primo comma del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii ed allegato alla proposta di deliberazione;

Considerato che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del Bilancio Comunale, né alcun riscontro contabile, onde non viene richiesto parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

DELIBERA

1. di contestare al Sindaco Marco Bucci, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 65 primo comma e 69 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm., la sopravvenuta condizione incompatibilità in seguito alla sua elezione a Presidente della Regione;

2. di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 69 comma 2 del D. Lgs 267/2000 e ss. mm. e ii., il Sindaco Marco Bucci ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la causa di incompatibilità sopravvenuta che gli è stata contestata;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm e ii., stante i tempi della procedura previsti dalle disposizioni normative citate.